

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE DELL'ARCIDIOCESI
DI MESSINA LIPARI S. LUCIA DEL MELA

DECRETO

NOI
IGNAZIO CANNAVÒ
ARCIVESCOVO - ARCHIMANDRITA
DI MESSINA LIPARI S. LUCIA DEL MELA

Visti i Decreti Conciliari “Christus Dominus” (n. 27) e “Ad Gentes” (n. 21), seguendo le norme del Motu Proprio “Ecclesiae Sanctae” di Paolo VI (I, 16), nello spirito della Costituzione Apostolica “Lumen Gentium” (n. 33 ss.), a norma dei cc. 511 - 514 C.J.C., considerato che con Decreto della Sacra Congregazione per i Vescovi del 30 settembre 1986 la Santa Sede ha disposto la piena unione delle circoscrizioni ecclesiastiche di Messina Lipari S. Lucia del Mela e dell'Archimandritato del Santissimo Salvatore di Messina, dopo aver consultato il Presbiterio Diocesano, in virtù del presente atto

C O S T I T U I A M O

il **CONSIGLIO PASTORALE** dell'Arcidiocesi di Messina Lipari S. Lucia del Mela, di cui pubblichiamo lo Statuto.

Dal Signore, datore di ogni grazia, invochiamo per il nuovo Consiglio Pastorale copiose benedizioni perché il cammino di Fede e l'impegno missionario crescano di giorno in giorno nella nostra Arcidiocesi.

Messina, 11 febbraio 1988

+ *Ignazio Cannavò*
Arcivescovo

Mons. Gaetano *D'Angelo*
Cancelliere arcivescovile

STATUTO

art. 1

In esecuzione del decreto “Christus Dominus”, del decreto “Ad Gentes” e del motu proprio “Ecclesiae Sanctae”, nello spirito della costituzione dogmatica “Lumen Gentium”, in riferimento ai canoni 511-514 del Codice di Diritto Canonico, è costituito il Consiglio Pastorale dell’Arcidiocesi di Messina Lipari S. Lucia del Mela.

art. 2

Il Consiglio Pastorale è un organismo composto da sacerdoti, religiosi e laici che significa ed attua la comunione organica e gerarchica della Chiesa particolare ed è strumento di partecipazione e corresponsabilità di tutti i fedeli, in ordine alla sua missione di salvezza.

art. 3

Il Consiglio Pastorale ha funzione consultiva.

art. 4

È compito del Consiglio Pastorale promuovere la conformità di vita e di azione del popolo di Dio con il Vangelo e perciò studiare, esaminare e programmare tutto ciò che concerne le attività pastorali.

Esso, quindi, deve riflettere sulla vitalità religiosa della Chiesa particolare, rileva le esigenze primarie, programmare gli interventi secondo precisi piani pastorali, proporre le attività concrete, i mezzi adeguati per attuarle e seguirne la realizzazione.

art. 5

Il Consiglio Pastorale, di cui è presidente l’Arcivescovo, è composto da:

- a) un laico per ogni Vicariato foraneo e i Territori di Lipari e di S. Lucia del Mela, eletto rispettivamente dai rappresentanti dei Consigli Pastoralisti Parrocchiali;
- b) un sacerdote per ogni Vicariato foraneo e per i Territori di Lipari e di S. Lucia del Mela, eletto rispettivamente dai sacerdoti dei singoli Vicariati e dei Territori anzidetti;
- c) un religioso e una religiosa designati rispettivamente dalla CISM e dall’USMI;
- d) un rappresentante degli Istituti secolari eletto dai loro responsabili;
- e) un laico designato dall’Azione Cattolica;
- f) otto laici designati dalla Consulta dei laici;
- g) sette membri nominati dall’Arcivescovo;
- h) i responsabili degli uffici e commissioni pastorali diocesani;
- i) un diacono permanente eletto dai diaconi.

art. 6

Fanno parte del Consiglio Pastorale senza diritto al voto:

- a) i Vescovi Ausiliari, il Vicario Generale, i Vicari Episcopali e il Delegato Arcivescovile di S. Lucia del Mela, (in quanto partecipi dell'unica autorità del Vescovo);
- b) i Segretari del Consiglio Presbiterale, dei Religiosi e della Consulta dei Laici.

art. 7

L'Arcivescovo nomina il Segretario generale che presiede il Direttivo.

art. 8

Il Consiglio Pastorale elegge, a scrutinio segreto, il Direttivo, che dovrà essere composto da: due laici (un uomo e una donna), un religioso o una religiosa, un sacerdote del clero diocesano.

art. 9

Il Consiglio Pastorale esplica le proprie le proprie funzioni attraverso:

- l'Assemblea;
- il Segretario Generale;
- il Direttivo;
- le Commissioni.

art. 10

L'Arcivescovo convoca il Consiglio, approva l'ordine del giorno proposto dal Direttivo, presiede le sessioni personalmente o a mezzo di un suo delegato.

art. 11

Il Consiglio Pastorale si rinnova ogni quinquennio, ed i membri di esso possono essere rieletti.

I consiglieri che, senza validi motivi, si assentano per tre sedute, sono dichiarati decaduti dal Presidente.

I membri designati e quelli di diritto, poiché fanno parte del Consiglio non a titolo personale, ma nella qualità, decadono con il venire meno di tale loro qualità, a seguito di comunicazione ufficiale da parte dell'organismo che li ha designati o dell'autorità che li ha nominati.

art. 12

Il Consiglio Pastorale si riunisce: di norma ogni trimestre, ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

art. 13

Il presente Statuto potrà essere modificato dall'Arcivescovo, sentito il parere del Consiglio stesso.

Messina, 11 febbraio 1988

+ ***Ignazio Cannavò***
Arcivescovo

Mons. Gaetano D'Angelo
Cancelliere arcivescovile

REGOLAMENTO

art. 1

I componenti laici di cui alla lettera a) dell'art. 5 dello Statuto sono eletti in apposita assemblea convocata per ogni Vicariato. A detta assemblea partecipano i delegati eletti da ciascun Consiglio Pastorale Parrocchiale, esistente nell'ambito del Vicariato. Nelle parrocchie in cui non esiste il Consiglio predetto, il delegato viene scelto da una commissione composta dal Parroco e dai responsabili delle associazioni o, in mancanza, da due rappresentanti del laicato parrocchiale.

art. 2

I componenti sacerdoti di cui alla lettera b) dell'art. 5 dello Statuto, sono eletti in apposita assemblea convocata per ogni Vicariato, alla quale partecipano tutti i sacerdoti diocesani del vicariato, ed i religiosi che siano parroci, vicari attuali e cooperatori.

art. 3

Le assemblee di cui agli artt. 1 e 2 sono distintamente convocate da apposita commissione nominata dall'Arcivescovo. Esse sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aventi diritto, risultanti da apposita lista.

In seconda convocazione, ove fosse necessario, l'assemblea è validamente costituita quale che sia il numero dei presenti.

Per essere eletti a primo scrutinio si richiede la maggioranza assoluta, a secondo scrutinio la maggioranza semplice.

Il voto è segreto e tutti sono elettori ed eleggibili.

art. 4

La designazione dei laici di cui alla lettera e) dell'art. 5 dello Statuto, in mancanza del Consiglio dei laici, sarà fatta dalla Consulta dei Laici o da altro organismo sostitutivo. In ogni caso, nella scelta, si dovrà tenere conto di tutte le associazioni, gruppi e componenti ecclesiali, che siano regolarmente organizzati ed espressamente ammessi dall'Arcivescovo a far parte della Consulta o dell'organismo sostitutivo.

art. 5

Quando nel triennio, per qualsiasi ragione, venga a mancare uno dei membri eletti o designati, si provvede alla sostituzione rispettivamente mediante chiamata del primo dei non eletti nelle rispettive liste votate nelle assemblee di cui all'art. 3 o mediante nuova designazione.

art.6

Per l'elezione dei componenti il Direttivo si richiedono i due terzi dei voti a primo scrutinio, la metà più uno a secondo scrutinio, la maggioranza semplice a terzo scrutinio.

art. 7

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante invito a ciascun membro del Consiglio, con indicazione dell'ordine del giorno, da trasmettersi almeno dieci giorni prima della seduta. L'Assemblea è valida con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, con diritto a voto.

art. 8

La relazione sui punti dell'o.d.g. è presentata all'Assemblea da uno o più relatori e costituisce la base per la discussione. La discussione potrà avvenire per gruppi di lavoro, i cui risultati saranno trasferiti in Assemblea.

art. 9

Le votazioni avvengono ordinariamente per alzata di mano. Per la approvazione di un testo si richiede la maggioranza assoluta dei presenti.

art. 10

I casi dubbi di procedura sono risolti dal Presidente.

art. 11

Il Segretario Generale è l'animatore del Consiglio pastorale; indice le riunioni del Direttivo; cura la redazione dei verbali e la conservazione dell'archivio; modera le Assemblee generali del Consiglio. Il Segretario, unitamente al Direttivo, potrà scegliersi dei collaboratori, a seconda della necessità.

art. 12

Il Direttivo, i cui lavori sono diretti dal Segretario Generale, coadiuva il Presidente in tutto quanto concerne l'attività del Consiglio; coordina l'attività delle Commissioni; prepara l'o.d.g. da sottoporre all'Arcivescovo per le assemblee; mantiene i rapporti col Consiglio Presbiterale, con la stampa e con gli altri organi diocesani; cura altresì di pubblicizzare tempestivamente ed adeguatamente l'attività del Consiglio stesso. Promuove la formazione dei Consigli Pastoral Parrocchiali.

art. 13

Le Commissioni, composte da non meno di tre membri, hanno lo scopo di studiare ed esaminare problemi particolari; potranno essere costituite sia a carattere permanente che temporaneo. Delle Commissioni potranno far parte esperti esterni al Consiglio, chiamati di volta in volta dal Presidente della Commissione d'accordo col Direttivo. In seno ad ogni Commissione saranno eletti il Presidente ed il Segretario. Dei lavori sarà presentata relazione scritta al Consiglio.

art. 14

Ciascun membro del Consiglio ha facoltà di presentare interrogazioni o interpellanze scritte al Presidente.

art. 15

Di ogni seduta viene redatto il verbale che sarà letto in apertura della seduta successiva.

art. 16

Il Consiglio Pastorale, in modo particolare il Segretario Generale e il Direttivo, curerà di mantenere stretti rapporti con tutti gli altri organismi della Chiesa particolare, ed in special modo con il Consiglio Presbiterale e con la Consulta dei Laici, o con altro organismo sostitutivo.

art. 17

Tutti hanno diritto di far pervenire al Consiglio Pastorale osservazioni, rilievi, suggerimenti e proposte, utili alla vita ecclesiale.

art. 18

Le spese per il funzionamento del Consiglio Pastorale sono a carico dell'amministrazione diocesana.